

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

16 marzo 2026 – 20 marzo 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO-LEGGE COMMISSARI (N. 32/2026)

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 dell'11 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante *“Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni”*.

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ossia il 12 marzo 2026) interviene principalmente su due fronti:

- da un lato, mira a semplificare l'attuale sistema dei commissari straordinari, concentrando alcune funzioni oggi distribuite tra più soggetti negli amministratori delegati delle società pubbliche che gestiscono le principali infrastrutture nazionali (ANAS e RFI);
- dall'altro, punta a garantire la prosecuzione e il completamento di numerosi interventi infrastrutturali considerati strategici, prevedendo risorse finanziarie distribuite su più anni, fino al 2040, per importi complessivi di particolare rilievo.

Il decreto introduce inoltre misure volte a favorire condizioni più uniformi su tutto il territorio nazionale nelle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime.

Di seguito, una sintesi delle principali novità di interesse, a cura della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Art. 1 - Collegamento stabile tra Sicilia e Calabria (Ponte sullo Stretto)

L'articolo 1 disciplina la **prosecuzione** dell'iter approvativo del progetto di **collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria**, anche alla luce delle deliberazioni della Corte dei conti relative agli atti adottati nell'ambito della procedura prevista dal decreto-legge n. 35/2023.

In particolare, il **MIT** è incaricato di svolgere gli **adempimenti necessari all'aggiornamento del piano economico-finanziario** della società concessionaria, all'acquisizione dei pareri tecnici e allo svolgimento delle verifiche ambientali e dei rapporti con la Commissione europea.

È inoltre prevista la nomina dell'**amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana** (RFI) come **commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali ferroviari complementari all'opera** e l'autorizzazione di risorse finanziarie pluriennali destinate alle infrastrutture collegate. Il Commissario opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. *“Sblocca cantieri”*, tra cui quelli di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto del Codice anti-mafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'EU e delle disposizioni in materia di subappalto.

Articolo 2 – Messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso e delle autostrade A24 e A25

L'articolo 2 interviene sulla gestione degli **interventi relativi al traforo del Gran Sasso e alle autostrade A24 e A25**. In particolare, **viene prorogato fino al 31 dicembre 2028** l'incarico del **Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso**, al quale sono attribuite anche le competenze relative agli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo, con il trasferimento delle risorse già disponibili per tali opere.

È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2028 l'incarico del **Commissario straordinario per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25**.

La norma prevede **infine ulteriori risorse per l'adeguamento** delle gallerie agli **standard di sicurezza della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)** e per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle tratte autostradali interessate.

Articolo 4 – Commissari straordinari per gli interventi ANAS

L'articolo 4 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, **l'amministratore delegato di ANAS S.p.A. subentri ai commissari straordinari già nominati** per la realizzazione di numerosi interventi sulla rete stradale di interesse nazionale, gestita da ANAS, indicati nell'allegato 2 del decreto. Al nuovo commissario sono attribuiti i medesimi compiti, funzioni e poteri relativi alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione delle opere.

I commissari precedentemente nominati cessano dalle loro funzioni per gli interventi interessati dal subentro, restando comunque validi gli atti già adottati.

Articolo 5 – Commissari straordinari per gli interventi RFI

L'articolo 5 dispone che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, **l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) subentri ai commissari straordinari già nominati** per la realizzazione di numerosi interventi sulla rete ferroviaria nazionale, indicati nell'allegato 3 del decreto. Al nuovo commissario sono attribuiti i medesimi compiti e poteri relativi alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione delle opere.

L'amministratore delegato di RFI è **inoltre nominato commissario straordinario per ulteriori interventi ferroviari** elencati nell'allegato 4, con l'obiettivo di **accelerarne la realizzazione**.

Articolo 6 – Linea C della Metropolitana di Roma

L'articolo 6 fornisce un chiarimento interpretativo in merito ai poteri del **Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma e del sistema delle tranvie della capitale**. In particolare, viene precisato che il commissario può approvare accordi transattivi solo se tali accordi prevedono la **rinuncia da parte delle società coinvolte a tutte le pretese e ai contenziosi pendenti**, nonché a eventuali ulteriori rivendicazioni future relative ai rapporti precedenti tra le parti.

Articolo 7 – Disposizioni per Milano-Cortina 2026

L'articolo 7 introduce misure per rafforzare l'operatività della società **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.** e della **Fondazione Milano-Cortina 2026**, impegnate nell'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. In particolare, viene ampliato lo scopo della società, includendo anche attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi funzionali all'accessibilità e alla piena operatività delle infrastrutture olimpiche.

Articolo 9 – Ulteriori disposizioni in materia di commissari straordinari e infrastrutture

L'articolo 9 contiene alcune disposizioni relative a **specifici interventi infrastrutturali** e di ricostruzione. In particolare, viene previsto che il **Commissario straordinario per il Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino** assuma anche le funzioni di commissario per la realizzazione della **Città della salute e della scienza di Novara**, al fine di assicurare un coordinamento unitario nella realizzazione dei due interventi.

Articolo 10 – Sistema MOSE e gestione della Laguna di Venezia

L'articolo 10 dispone il **trasferimento del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato** e la sua assegnazione in uso governativo all'Autorità competente per la gestione e la manutenzione delle opere di salvaguardia della Laguna di Venezia.

La norma stabilisce inoltre che l'Autorità responsabile della gestione del sistema sia iscritta di diritto nell'elenco delle **centrali di committenza qualificate**, ai sensi del codice dei contratti pubblici (art. 63, comma 4, D.lgs. 36/2023), così da poter svolgere direttamente le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture necessari al funzionamento e alla manutenzione del MOSE.

La News integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#))

*** **

CODICE APPALTI: L'ANAC AGGIORNA LE FAQ OPERATIVE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato (13 febbraio 2026) le FAQ relative all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), fornendo chiarimenti operativi su diversi istituti applicativi della disciplina.

Le FAQ affrontano, tra l'altro i seguenti temi:

- equilibrio contrattuale e rinegoziazione prima della stipula;
- ambito di applicazione del Codice e contratti misti;
- ruolo e organizzazione del RUP;
- affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
- partecipazione degli operatori economici, anche esteri;
- consultazioni preliminari e servizi infungibili;
- requisiti di qualificazione e soccorso istruttorio;
- garanzie fideiussorie e relativi controlli;
- criteri di aggiudicazione, subappalto e modifiche contrattuali in fase esecutiva

La News integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#))

SOGLIA DI ANOMALIA NELLE GARE SOTTOSOGLIA: IL MIT CHIARISCE QUANDO È NECESSARIO IL RICALCOLO

Con il parere n. 4067/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso in merito al ricalcolo della soglia di anomalia nelle gare sottosoglia aggiudicate con il criterio del minor prezzo.

Nel quesito sottoposto, è stato richiesto se, nell'ambito di una procedura per lavori con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e con previsione di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, sia necessario procedere al ricalcolo della soglia di anomalia a seguito dell'esclusione di un operatore economico per mancata dimostrazione della congruità dell'offerta intervenuta in sede di apertura delle offerte economiche.

La risposta del MIT ha evidenziato che il ricalcolo della soglia di anomalia deve essere effettuato, in quanto la soglia è condizionata dal numero dei concorrenti e dall'importo delle offerte presentate e può quindi variare in caso di esclusione o riammissione di uno o più operatori economici. In tali ipotesi, l'applicazione del meccanismo della regressione procedimentale comporta il rinnovo degli atti di gara successivi alla prima determinazione della soglia e la conseguente modifica della graduatoria. La soglia di anomalia diviene immodificabile solo al momento dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, disposizione la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2025, che ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO NEGLI APPALTI DI LAVORI: IL MIT SUL QUINTO D'OBBLIGO

Con il parere n. 4072/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto in materia di calcolo dell'importo stimato negli appalti di lavori, con particolare riferimento al quinto d'obbligo e alle opzioni contrattuali, ai sensi degli artt. 14 e 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Il quesito sottoposto – che lo stesso Ministero ha rilevato non essere del tutto chiaro nella sua formulazione – riguarda la corretta determinazione dell'importo stimato dell'appalto nel caso in cui sia prevista una clausola di opzione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), limitata al recupero dei ribassi d'asta e comunque contenuta entro i limiti del quinto d'obbligo, in una situazione in cui, per espressa previsione contrattuale, l'importo complessivamente pagabile non può superare quello posto a base di gara.

Nel rispondere, il MIT ha chiarito che è onere della stazione appaltante quantificare il valore del quinto d'obbligo e includerlo nel valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, che impone di considerare l'importo massimo stimato, comprensivo di tutte le opzioni previste nei documenti di gara.

Il Ministero ha inoltre evidenziato che il quinto d'obbligo assume la natura di opzione contrattuale e può essere esercitato solo se previsto *ab origine* nei documenti di gara, in coerenza con la disciplina delle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 e con l'art. 72 della direttiva 2014/24/UE.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO NELLE GARE E TERMINE PER LA RICHIESTA: I CHIARIMENTI ANAC

Con la delibera n. 517/2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata sulla legittimità della previsione, nella *lex specialis* di una procedura aperta per l'affidamento di lavori pubblici con il criterio del minor prezzo, di un termine ravvicinato per la richiesta e l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio.

L'istanza contestava la clausola di gara che fissava una tempistica ridotta rispetto alla pubblicazione del bando, ritenuta lesiva dei principi di favor participationis, parità di trattamento e concorrenza, nonché la mancata risposta a una richiesta di sopralluogo presentata oltre il termine stabilito.

Richiamando l'art. 92 del d.lgs. n. 36/2023, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale e i propri precedenti, l'Autorità ha evidenziato che la determinazione dei termini di gara e la previsione del sopralluogo rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante, anche in considerazione del tempo necessario per la visita dei luoghi. Il sopralluogo costituisce un adempimento sostanziale, funzionale alla formulazione di offerte consapevoli, e la fissazione del relativo termine è legittima purché non manifestamente incongrua, con conseguente inammissibilità delle richieste tardive.

Nel caso concreto, la procedura era stata avviata con termini ridotti per esigenze di urgenza; il termine per la richiesta di sopralluogo, pur contenuto, risultava collocato in posizione intermedia tra la pubblicazione del bando e la scadenza delle offerte, tenuto conto dei tempi tecnici necessari allo svolgimento delle visite e dell'elevato numero di operatori che avevano tempestivamente presentato richiesta.

Alla luce di tali elementi, l'Autorità ha escluso profili di illogicità o irragionevolezza, ritenendo che non vi fosse una compressione dei principi di concorrenza, par condicio e massima partecipazione, e ha conseguentemente respinto l'istanza tardiva.

In conclusione, l'Autorità ha ritenuto l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina di riferimento, alla *lex specialis* e all'interesse pubblico, non ravvisando profili di illegittimità nella fissazione del termine né nella gestione della richiesta tardivamente presentata.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

Focus Giurisprudenza

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 06/03/2026, N. 1834

Con la sentenza n. 1834/2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'applicazione del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dal d.lgs. 36/2023.

La vicenda trae origine da una procedura aperta per l'affidamento di lavori pubblici, all'esito della quale l'operatore economico secondo classificato impugnava l'aggiudicazione deducendo l'illegittimità dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario. In particolare, veniva contestato l'inserimento nell'offerta tecnica di un computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni migliorative ritenuto idoneo a violare il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica e le previsioni della lex specialis che vietavano l'anticipazione di elementi economici nell'offerta tecnica.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che tali elementi non consentissero di ricostruire l'offerta economica complessiva e non integrassero una violazione del principio di separazione, volto a evitare possibili interferenze sulla valutazione tecnica.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, ribadendo che il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica deve essere valutato in concreto e non in modo assoluto.

In particolare, l'indicazione nell'offerta tecnica di parametri o elementi economici relativi a migliorie progettuali non comporta di per sé la violazione del principio di separazione quando tali elementi non consentano di ricostruire l'offerta economica nella sua interezza né siano idonei a influenzare la valutazione della commissione giudicatrice. Nel caso di specie, il computo metrico estimativo riguardava esclusivamente le lavorazioni migliorative non comprese nell'elenco prezzi di progetto e non permetteva di desumere l'importo dell'offerta economica complessiva, con conseguente legittimità dell'aggiudicazione e conferma della sentenza del TAR.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 27/02/2026, N. 1577

Con la sentenza n. 1577/2026 il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in ordine ai termini per l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'ANAC nei confronti degli organismi di attestazione (SOA), con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 222,

comma 3, lett. a), del d.lgs. 36/2023 e delle disposizioni dell'Allegato II.12 del medesimo decreto.

La vicenda trae origine da un procedimento avviato dall'Autorità nei confronti di una società organismo di attestazione per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), dell'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, per avere operato, nell'ambito dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio di un'attestazione di qualificazione a favore di un operatore economico, in modo non conforme alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), c), f) e g), del medesimo Allegato. All'esito del procedimento l'Autorità aveva applicato una sanzione pecuniaria e disposta l'annotazione nel casellario informatico.

In primo grado il TAR aveva accolto il ricorso proposto dalla SOA, ritenendo fondato il motivo relativo alla tardività dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Il giudice di primo grado ha rilevato che l'Autorità, dopo aver svolto un'attività ispettiva e aver formalizzato gli esiti degli accertamenti con un atto di accertamento comunicato all'organismo di attestazione, aveva avviato il procedimento sanzionatorio oltre il termine previsto dalla disciplina regolamentare, con conseguente illegittimità del provvedimento sanzionatorio.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado evidenziando che, ai fini del rispetto del termine per l'avvio del procedimento sanzionatorio, il *dies a quo* deve essere individuato nel momento in cui l'Autorità acquisisce una compiuta conoscenza dei fatti ritenuti rilevanti ai fini sanzionatori, conoscenza che nel caso di specie risultava già maturata all'esito dell'attività ispettiva e dell'atto di accertamento comunicato all'organismo di attestazione. Poiché la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio è intervenuta solo diversi mesi dopo tale momento, il termine previsto risultava superato.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la sanzione irrogata dall'Autorità e gli atti ad essa conseguenti.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **